

## **TI\_GERICHTE 15.2023.30 vom 10. Juli 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-07-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.30)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.30 du 10 juillet 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.30 del 10 luglio 2023

### **Regeste**

Rivendicazione di un pegno mobiliare su un conto corrente. Assegnazione del termine per proporre l'azione giudiziaria

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel ricorso, lo Stato del Cantone Ticino rileva che la rivendicazione di PI 6 “parrebbe fondarsi su di un ipotetico atto di costituzione di pegno fatto nel 2015” e afferma che, indipendentemente dal formulario “A”, non sussiste la minima prova del diritto di pegno allegato.

#### **E. 3**

Se il debitore o un terzo dichiara che su un bene pignorato il terzo è titolare di un diritto che esclude il pignoramento o perlomeno che va preso in considerazione nello stesso, l'organo di esecuzione è tenuto ad aprire la procedura di “rivendicazione” ai sensi degli art. 106 a 109 LEF. È rivendicabile qualsivoglia pretesa, purché fondata sul diritto materiale e avente effetto “reale” (sentenza del Tribunale federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001, consid. 6/a/bb; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF), vale a dire opponibile erga omnes (sentenza della CEF 15.2021.22 del 15 aprile 2021, consid. 5). Entra dunque in linea di conto in particolare un pegno su un credito o un altro diritto ( art. 899 cpv. 1 CC; Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 15 ad art. 106; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 1 LEF n. 4 ad art. 106 ), segnatamente su un conto bancario (DTF 120 III 19 consid. 3/a e 116 III 83 consid. 2-3).

#### **E. 3.1**

A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo. In tal caso, l'ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev'essere impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF; sentenze della CEF 15.2022.2 del 31 maggio 2022 consid. 3 e 15.2020.42/ 43 del 20 agosto 2020, consid. 3.1). Per determinare a chi assegnare il termine per promuovere l'azione di cui agli art. 107 e 108 LEF, l'ufficio può fondarsi sulle apparenze, senza dover esperire accertamenti più approfonditi ( Staehelin/Strub, op. cit., n. 13 ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione. Di regola, deve unicamente risolvere la questione del

miglior diritto apparente, ovvero, in caso di rivendicazione di un credito, determinare chi – tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di creditore oppure è meglio in grado di disporre o di esercitare il credito, senza doversi chiedere se la fattispecie è conforme al diritto (DTF 144 III 202, consid. 5.1.2.2, e 123 III 370, consid. 3/b; citata 15.2022.2, consid. 6 e i rinvii). Se viene rivendicato un pegno mobiliare su un conto bancario, l’ufficio deve valutare se l’esistenza del pegno è più o meno verosimile della sua inesistenza e assegnare il termine per agire in giudizio all’escusso e agli escutenti nella prima ipotesi e al rivendicante nella seconda (v. DTF 116 III 84 consid. 3).

### **E. 3.2**

Nella fattispecie, a sostegno della sua pretesa il rivendicante ha prodotto il contratto di pegno e il formulario “A” (cioè un documento che attesta l’identità dell’avente diritto economico del conto), entrambi del 6 ottobre 2015. Siccome in realtà nessuno (neppure il ricorrente: sopra consid. 2) contesta l’autenticità e, a ben vedere, neanche il contenuto di tali documenti, non c’è motivo di dubitare né dell’una né dell’altro. È dunque senz’altro pacifica l’esistenza di un pegno sul conto n. \_\_\_\_\_ indicato nel contratto, che corrisponde al nuovo n. IBAN \_\_\_\_\_ (cambiato verosimilmente nel 2019, v. www.\_\_\_\_\_) menzionato sulla documentazione relativa al conto pignorato, come risulta dall’estratto conto del 1° aprile 2021 prodotto dal patrocinatore del rivendicante con e-mail del 21 marzo 2023 (doc. 3 accluso alle sue osservazioni al ricorso), che indica il precedente e il nuovo IBAN.

### **E. 3.3**

Il ricorrente osserva però che la somma precedentemente depositata sul conto dell’escusso è stata “incamerata” dall’UE. Ritiene che non gli tocca contestare la rivendicazione successivamente formulata dal padre dell’escusso.

#### **E. 3.3.1**

Il pagamento fatto a favore del costituente dal terzo debitore che non è stato informato della costituzione del pegno ed è in buona fede ha per lui effetto liberatorio (art. 906 cpv. 2 CC a contrario ; De Gottrau/Foëx in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 906 CC; Oftinger / Bär , Zürcher Kommentar, vol. IV/2c, 3 a ed. 1981, n. 24 ad art. 906 CC ) ed estingue il pegno ( Zobl , Berner Kommentar, vol. IV/2/5/2, 2 a ed. 1996, n. 71 e 30 ad art. 906 CC). Se invece il terzo debitore è stato avvertito del pegno o è in malafede, il pagamento da lui effettuato al costituente senza il consenso del creditore pignoratizio non ha effetto liberatorio, sicché il terzo debitore si espone al rischio di dover pagare due volte (DTF 45 III 6 consid. 2; Bauer/Bauer in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6<sup>a</sup> ed. 2019, n. 7 ad art. 906 CC; De Gottrau/Foëx, op. cit, n. 12 ad art. 906; Zobl , op. cit., n. 28, 35-36 ad art. 906; Oftinger / Bär , op. cit., n. 23 b -24 ad art. 906 ). In entrambe le ipotesi il creditore pignoratizio conserva i suoi diritti nei confronti del costituente e, se non ha acconsentito al pagamento, potrebbe pretendere alla costituzione di un nuovo pegno sulla somma ricevuta dal costituente, ma sono diritti inopponibili a terzi, segnatamente ai creditori del costituente che nel frattempo avessero ottenuto il pignoramento della somma pagata.

#### **E. 3.3.2**

Nella fattispecie, il 5 dicembre 2022 la PI 5 ha girato il saldo del conto dell’escusso su quello dell’UE senz’accennare all’esistenza di un diritto di pegno (v. scritto del 6 dicembre

